

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	119
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 giugno 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2013.

Paolo ALLI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), nella quale ha inteso riassumere le istanze emerse nel corso del dibattito svoltosi in XIV Commissione.

Informa quindi i colleghi che nella mattinata odierna le Commissioni riunite Giustizia e Ambiente, assegnatarie del provvedimento per il merito, hanno approvato un parere che, sebbene intervenga in maniera analitica sulle questioni di loro diretta competenza, affronta i medesimi temi e va nella stessa direzione del documento testé presentato, con una sostanziale coerenza di approccio.

Specifica infine, con riferimento alla osservazione di cui alla lettera *a*), che un analogo rilievo è stato avanzato dalle Commissioni di merito. Il Governo ha tuttavia manifestato alcuni dubbi sulla possibilità, tenuto conto delle norme recate dal codice ambientale, di prevedere una riduzione

delle sanzioni; ciò ha indotto le Commissioni II e VIII a formulare una osservazione anziché una condizione.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) osserva come, al di là della forma adottata – osservazione o condizione – si deve presumere che la possibilità di una applicazione delle sanzioni in misura ridotta sia stata già decisa dal Governo in senso negativo e che il testo non sarà dunque modificato sul punto. Si tratta di una questione sulla quale si concentrano molte delle preoccupazioni delle categorie produttive coinvolte, soprattutto di quelle imprese che operano nei territori che scontano la concorrenza di regimi sanzionatori meno severi vigenti in paesi europei confinanti.

Per questi motivi, sebbene valuti favorevolmente i principi ispiratori del provvedimento in esame, preannuncia la sua astensione sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Stefano VIGNAROLI (M5S), prende atto delle valutazioni del collega Alli e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere. Ricorda che lo schema di decreto in esame interviene in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 1 della Legge comunitaria per l'anno 2010, e che l'articolo 29 del Regolamento n. 1005 del 2009 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie all'applicazione delle sanzioni e che tali sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Sottolinea infine la condivisione della prima condizione formulata, che prevede un esplicito richiamo al ruolo delle Regioni, delle ARPA e dell'ISPRA, e sottolinea l'importanza, ai fini della tutela dell'ambiente, che i controlli siano effettivamente svolti e le sanzioni comminate; sotto tale profilo giudica positiva la proposta di destinare parte del ricavato delle sanzioni al finanziamento e al sostegno degli enti preposti alle attività di controllo.

Antonino MOSCATT (PD) condivide le modalità dell'istruttoria svolta sul provve-

dimento e i contenuti del parere predisposto dal relatore, che corrispondono alle questioni emerse nel corso del dibattito e che tengono opportunamente conto dei regimi sanzionatori vigenti in altri Stati europei. Giudica di particolare importanza l'aver dato adeguato rilievo alle esigenze delle categorie produttive coinvolte e ritiene che il Governo saprà tenere opportunamente conto di tali istanze. Esprime quindi apprezzamento per l'osservazione di cui alla lettera *b*), laddove si auspica l'adozione di un testo unico della normativa sanzionatoria in materia ambientale, e per la condizione di cui al numero 2), che invita il Governo a specificare alcune disposizioni. Si tratta di interventi che non potranno che favorire tutte le imprese sane che debbono e vogliono adeguarsi alla normativa europea e che potranno in tal modo farlo in un quadro normativo più coerente e definito.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) valuta positivamente la proposta di parere del relatore, anche alla luce delle posizioni espresse dalle categorie produttive consultate. Richiama in particolare l'attenzione dei colleghi sul ruolo normativo che compete alle Regioni in materia ambientale e sulla attenzione che occorre prestare alla situazione delle piccole e medie imprese che, ove siano sottoposte a una regolamentazione difficile da adempiere, divengono maggiormente esposte ad irregolarità ed infrazioni.

Paolo ALLI (PdL), *relatore*, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Prataviera precisa che il Governo non ha escluso la possibilità di un'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, ma ha unicamente manifestato alcune perplessità in ordine alla possibile incoerenza di una simile previsione con disposizioni già contenute nel Testo unico sull'ambiente. Tale incertezza ha quindi suggerito di adottare una formulazione più sfumata nel parere all'esame delle Commissioni di merito, ma

ritiene che il Governo saprà senz'altro individuare le modalità tecniche per conciliare l'esigenza qui in discussione con la normativa vigente.

Conferma l'attenzione dedicata alle piccole e medie imprese, che sono infatti richiamate nell'ultimo capoverso delle premesse del parere; osserva come le categorie produttive consultate abbiano tutte insistito sulla necessità generale di avere

un quadro normativo chiaro e coordinato, al di là delle dimensioni delle imprese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. (Atto n. 6).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Atto n. 6);

considerata l'importanza di adeguarsi tempestivamente alla normativa europea in materia di tutela ambientale;

ritenuta in particolare prioritaria l'esigenza di adottare ogni misura utile in materia di controllo delle apparecchiature e impianti che utilizzano sostanze suscettibili di ridurre lo strato di ozono, anche a tal fine prevedendo un apposito registro telematico nazionale degli impianti medesimi;

evidenziato tuttavia che le disposizioni recate dallo schema di decreto avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione europea entro il 30 giugno 2011, e che l'Italia provvede con notevole ritardo, anche in questa occasione, al recepimento della normativa dell'Unione;

ricordato che su un totale di 103 procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, 31 si riferiscono alla materia ambientale, e che tale situazione può essere in parte ricondotta alla complessità e frammentarietà della normativa in materia ambientale e dei conseguenti oneri a carico delle imprese;

richiamati i contenuti dell'articolo 32, comma 1, della Legge n. 234 del 2012, che prevede che gli atti di rece-

pimento della normativa dell'Unione europea non possano prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa medesima (*gold plating*);

visto l'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1005/2009 prevede che le sanzioni adottate dagli Stati membri siano efficaci, proporzionate e dissuasive;

considerato che gli apparati sanzionatori adottati in altri Paesi dell'Unione europea in applicazione del medesimo Regolamento recano una modulazione delle sanzioni sulla base della gravità delle fattispecie e prevedono la possibilità di applicare sanzioni in misura ridotta;

rilevato come lo schema di decreto in esame preveda invece sanzioni che appaiono onerose e sproporzionate, sia con riferimento agli apparati sanzionatori adottati in altri Paesi dell'Unione europea, sia con riferimento al sistema di sanzioni previsto in Italia in settori affini, quale ad esempio la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento 689/2008 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (di cui al decreto legislativo n. 200 del 2011);

osservato altresì che lo schema di decreto affida le attività di vigilanza e di accertamento sulla violazione degli obblighi previsti al solo Ministero dell'Ambiente e all'Agenzia delle dogane, senza alcun riferimento alle Regioni, alle Agenzie regionali per la protezione dell'Am-

biente – ARPA, né all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;

evidenziato che il testo del provvedimento presenta alcuni profili di ambiguità, con particolare riferimento: alla figura del responsabile del recupero delle sostanze (articolo 13, comma 1), alla figura del responsabile del registro (articolo 14, comma 2), ai requisiti minimi professionali (articolo 14, comma 3) e alle misure precauzionali da adottare (articolo 14, commi 4 e 5), categorie e fattispecie che non appaiono adeguatamente definite, pur a fronte di sanzioni assai elevate;

preso atto delle osservazioni formulate sul provvedimento da Confindustria, Unioncamere e R.ETE Imprese Italia, che richiamano i profili di criticità testé evidenziati;

ritenuto pertanto che il sistema sanzionatorio recato dal provvedimento rischia di penalizzare le imprese del settore, con particolare riguardo a quelle di medie e piccole dimensioni, incidendo sulla loro competitività sia a livello europeo che a livello nazionale, e determinando uno svantaggio competitivo tra imprese virtuose e imprese inadempienti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda il Governo a richiamare esplicitamente nel testo del provvedimento il ruolo delle Regioni, delle Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente – ARPA e dell'ISPRA nelle attività di vigilanza e di accertamento sulle violazioni;

2) provveda il Governo a specificare le categorie e fattispecie – quali quelle del responsabile del recupero delle sostanze (articolo 13, comma 1), del responsabile del registro (articolo 14, comma 2), dei requisiti minimi professionali (articolo 14, comma 3) e delle misure precauzionali da adottare (articolo 14, commi 4 e 5) – che non appaiono adeguatamente definite;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di una rimodulazione delle sanzioni che tenga conto della gravità delle fattispecie e che preveda la possibilità di applicare sanzioni in misura ridotta; ciò al fine di evitare che il sistema sanzionatorio risulti per le imprese italiane più oneroso rispetto ai concorrenti a livello europeo;

b) valuti altresì il Governo l'opportunità di una razionalizzazione e omogeneizzazione, anche attraverso l'adozione di un testo unico, della normativa sanzionatoria in materia ambientale, affinché fattispecie analoghe non siano sanzionate diversamente.